

CORTE DEI CONTI



8084783-88/82/2017-SCCLA-PCGEFRE-A

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, e in particolare l'art. 17, concernente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

VISTO il regolamento approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

VISTO l'art. 15, co. 3-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il d.P.C.M. 23 maggio 2011, con il quale la suddetta Commissione è stata ricostituita per il quadriennio 2011/2015;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo della suddetta Commissione, essendo scaduto il quadriennio di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo;

VISTA la sentenza n. 193/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, "nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del medesimo decreto legislativo, "nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione";

VISTA la sentenza n. 215/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del medesimo decreto legislativo, "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale";

VISTE le designazioni del Presidente del Consiglio di Stato;

VISTE le designazioni del Consiglio superiore di sanità;





d) per l'esame degli affari concernenti la professione di farmacista:

dott. Michele Dalfino Spinelli, dott. Ferdinando Maria De Francesco, dott. Lucio Pantano, dott. Gianfranco Picciau, dott. Manlio Schiavinotto (membri effettivi), dott. Giuseppe Castello, dott. Francesco Settembrini, dott.ssa Enrica Quinzio, dott. Francesco Rastrelli, dott. Graziano Santoro (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti.

e) per l'esame degli affari concernenti la professione di ostetrica:

dott.ssa Maria Vicario, dott.ssa Silvia Vaccari, dott.ssa Marialisa Coluzzi, dott.ssa Iolanda Rinaldi, dott.ssa Gabriella Midali (membri effettivi), dott.ssa Patrizia Proietti, dott.ssa Silvia Guerra, dott.ssa Barbara Guarinoni, dott.ssa Maria Vigliotti, dott.ssa Elsa Del Bo (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi delle Ostetriche.

f) per l'esame degli affari concernenti la professione di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d'infanzia:

dott. Luigino Schiavon, dott.ssa Laura Barbotto, dott. Sandro Scipioni, dott. Carmelo Gagliano, dott. Andrea Della Ratta (membri effettivi), dott. Fausto Sposato, dott. Cosimo Molinaro, dott. Vito Milione, dott. Sandro Arnofi, dott.ssa Annamaria Vita (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I.

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica:

dott. Michele Callari, dott. Pasquale De Rosa, dott. Angelo Di Matteo, dott. Roberto Pozzoni, dott. Cesare Proietti (membri effettivi), dott.ssa Domenica Argeese, dott. Duilio Assennato, dott. Vincenzo Bonetti, dott. Francesco Capurso, dott.ssa Silvana Mondino (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi T.S.R.M.

2. La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

## Art. 2


1. Al dott. Antonio Federici, dirigente amministrativo di II fascia del Ministero della salute, sono conferite le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvederà ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.


Il presente decreto sarà trasmesso per il visto al competente organo di controllo.

Roma, 27 DIC. 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA




MINISTRO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 414/2017  
Roma, 6.2.2017

IL RESPONSABILE  
Seofin

IL RESPONSABILE  
huff

IL MINISTRO DELLA SALUTE



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI  
Rag. n. - Prov. n.

425

16 FEB 2017

IL MAGISTRATO



425